



*Comune di Rabbi*

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER**  
**LA DISCIPLINA DEL SISTEMA**  
**DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**  
**PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta di data 23.03.2012 con Deliberazione n. 13



## INDICE

<b>CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA .....</b>	<b>1</b>
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Elementi costitutivi.....	3
Art. 4 - Funzione pedagogica .....	4
Art. 5 - Forme organizzative di gestione .....	4
Art. 6 - Accesso ai servizi.....	5
Art. 7 - Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni.....	5
Art. 8 - Altre forme collaborative intercomunali.....	5
Art. 9 - Partecipazione e informazione.....	5
<b>CAPO II - NIDO D’INFANZIA COMUNALE.....</b>	<b>6</b>
Art. 10 - Nido d’infanzia.....	6
Art. 11 - Criteri di ammissione.....	6
Art. 12 - Graduatorie di ammissione.....	6
Art. 13 - Assegnazione del posto al nido d’infanzia .....	7
Art. 14 - Accettazione del posto, rinvio e rinuncia al servizio .....	7
Art. 15 - Dimissioni dal servizio .....	8
Art. 16 - Rette di frequenza.....	8
Art. 17 - Rapporto personale bambini e bambine .....	9
Art. 18 - Gruppo di lavoro.....	10
Art. 19 - Coordinamento interno al nido d’infanzia.....	10
<b>CAPO III – SERVIZI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVI.....</b>	<b>11</b>
Art. 20 - Nido familiare – servizio Tagesmutter .....	11
Art. 21 - Servizi integrativi.....	11

## **CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Rabbi.

### **Art. 2 - Finalità**

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto L.P. 12.03.2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e successive modificazioni, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
2. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia.
3. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune costituisce punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale e culturale.
4. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune promuove il raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia.

### **Art. 3 - Elementi costitutivi**

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune è costituito da:
  - nido d’infanzia
  - nido familiare – servizio Tagesmutter
  - i servizi integrativi al nido.
2. Il Comune può offrire nuovi e ulteriori servizi educativi, organizzati con modalità diversificate.

#### **Art. 4 - Funzione pedagogica**

1. Il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico e sociale, avvalendosi di personale qualificato, in possesso dei titoli e della professionalità necessaria.
2. La funzione pedagogica a supporto dei servizi socio-educativi viene assicurata mediante un coordinamento dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche, in collaborazione con i competenti servizi provinciali.
3. La funzione pedagogica si sostanzia nell'elaborare l'indirizzo pedagogico-educativo dei servizi, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione, nel garantire la continuità educativa del nido, nel pianificare momenti di verifica e di valutazione, nel sostenere e promuovere le competenze del personale educativo operante nelle strutture, nel favorire la messa in rete dei servizi attraverso momenti di confronto e verifica.

#### **Art. 5 - Forme organizzative di gestione**

1. Il Comune di Rabbi gestisce il servizio nido d'infanzia ed i servizi integrativi:
  - a) Direttamente;
  - b) mediante affidamento a uno o più dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 6-Bis L.P. 12.03.2002, nr. 4 e ss.mm, sulla base di quanto indicato negli strumenti di programmazione comunale e ai sensi dell'art. 7 della L.P. 4/2002 e s.m.;
  - c) da soggetti accreditati ai sensi dell'art. 6-Bis sostenuti dal Comune, individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie.
2. L'affidamento ai soggetti accreditati ex articolo 6-Bis L.P. 12.03.2002, nr. 4 e ss.mm, viene effettuato con adeguate procedure concorrenziali sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 6 - Accesso ai servizi**

1. I bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Rabbi, possono usufruire dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. I bambini e le bambine con disabilità certificata ed i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale, attestata da relazione dei Servizi sociali, hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.

## **Art. 7 - Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni**

1. Il Consiglio comunale, nell'ottica di collaborazione fra enti ed al fine di garantire la piena copertura della capienza delle strutture in gestione diretta, in deroga al principio della residenza, può disporre mediante accordo le modalità ed i criteri per la messa a disposizione di posti nei propri servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore di altri Comuni.
2. Il Comune beneficiario dei posti messi a disposizione interviene finanziariamente a copertura del costo del servizio fruito dai propri residenti per la quota non coperta dal contributo provinciale e dalla retta a carico dell'utente.

## **Art. 8 - Altre forme collaborative intercomunali**

Il Comune, nell'ottica di valorizzazione delle forme collaborative intercomunali, potrà, per lo svolgimento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, associarsi con altri Comuni, anche mediante il coinvolgimento della Comunità di Valle.

## **Art. 9 - Partecipazione e informazione**

1. I genitori e gli operatori sono chiamati a partecipare alla definizione delle linee educative dei servizi per l'infanzia; possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio.
2. La famiglia partecipa alla vita ed all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso momenti di confronto e colloqui individuali o collettivi previsti nel progetto educativo.

## **CAPO II - NIDO D'INFANZIA COMUNALE**

### **Art. 10 - Nido d'infanzia**

1. Il nido d'infanzia è aperto indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, per dodici mesi all'anno con non più di 10 giorni lavorativi di interruzione dell'attività per vacanze per ogni anno educativo.
2. La giunta comunale può definire modalità organizzative ed orari di apertura e di frequenza diversificati, ridotti e ampliati in relazione alle esigenze delle famiglie e al progetto educativo, nel rispetto del punto 1 del presente articolo.

### **Art. 11 - Criteri di ammissione**

1. La Giunta comunale individua i termini, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei seguenti parametri:
  - a) situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa e alla eventuale presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del livello di bisogno;
  - b) tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;
  - c) situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;

### **Art. 12 - Graduatorie di ammissione**

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 11, forma ed approva la graduatoria annuale per l'ammissione al nido d'infanzia e stabilisce adeguate forme di pubblicità della stessa.
2. La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili.
3. Il Responsabile del Servizio competente può elaborare graduatorie periodiche delle domande presentate ai fini della graduatoria per l'anno educativo successivo, con i medesimi criteri delle graduatorie annuali, da utilizzare ad avvenuto esaurimento delle medesime e con riferimento ai posti disponibili.

4. Il Responsabile del Servizio competente, d'intesa con il coordinatore del nido d'infanzia e del Gruppo di lavoro predispone il piano degli inserimenti, sulla base della capienza delle strutture, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili anche a seguito delle dimissioni degli iscritti che frequenteranno la scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo della struttura.

### **Art. 13 - Assegnazione del posto al nido d'infanzia**

1. Il posto è assegnato seguendo la graduatoria tenuto conto dei posti disponibili nel nido d'infanzia, distinti in due fasce d'età: bambini di età compresa tra 3 e 18 mesi e bambini con età superiore a 18 mesi, fino a 36 mesi.
2. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, in base alla disponibilità di posti.
3. Su espressa richiesta della famiglia, alle bambine e ai bambini che hanno acquisito il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia può essere consentita, previa valutazione e tenuto conto dei posti disponibili, la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno di età, fino alla conclusione dell'anno educativo.

### **Art. 14 - Accettazione del posto e inserimento**

1. L'utente deve accettare il posto assegnato entro i termini stabiliti nella comunicazione di disponibilità.
2. Il mancato rispetto dei termini fissati, salvo casi di forza maggiore, è considerato tacita rinuncia e comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'utente deve comunicare al Servizio competente, in forma scritta, la propria accettazione o la richiesta di rinvio; il rinvio può essere chiesto una sola volta.
4. L'accettazione si perfeziona con il pagamento di una somma, a titolo di anticipo tariffario, stabilita dalla Giunta comunale e determina la cancellazione definitiva del nominativo del bambino o della bambina dalla graduatoria.
5. L'utente non ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo tariffario qualora rinunci al servizio dopo l'accettazione del posto.

6. Sulla base delle ammissioni, la struttura predispone il programma di inserimento.

#### **Art. 15 - Dimissioni dal servizio**

1. Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine e i bambini dal nido d'infanzia.
2. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta, all'ufficio comunale competente, almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto
3. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi alla data della comunicazione.
4. Il passaggio alla scuola d'infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d'infanzia non è ritenuto dimissione volontaria dal servizio.

#### **Art. 16 - Rette di frequenza**

1. La Giunta comunale definisce ex art. 10 comma 1 lettera f) della L.P. 4/2002 i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 3/1993 e dall'art. 7 della L.P. 2/1997, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.
2. La retta mensile è costituita da:
  - a) una quota fissa mensile
  - b) una quota giornaliera.
3. Il calcolo della quota fissa mensile è stabilito sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziata a seconda delle modalità di accesso al servizio.
4. La quota fissa mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del bambino o della bambina al nido d'infanzia, ad esclusione delle giornate di chiusura delle strutture disposte dal Comune e delle giornate di chiusura per causa di forza maggiore o sciopero.

5. Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa sia successiva al giorno 15, la retta sarà dimezzata.
6. La Giunta comunale definisce i criteri per l'eventuale determinazione delle agevolazioni, dei casi di esonero, delle percentuali di riduzione per assenze per malattia certificata o ricovero ospedaliero.
7. La quota giornaliera, da corrispondersi sulla base delle presenze effettive, è uguale per tutti gli utenti e viene annualmente fissata dalla Giunta comunale secondo modalità e criteri dalla stessa stabiliti.
8. L'utente, al momento dell'ammissione e, successivamente, all'inizio di ogni anno educativo, documenta la propria situazione reddituale e patrimoniale per la determinazione della quota a suo carico. In corso d'anno, ogni qualvolta la situazione si modifichi. L'utente deve aggiornare tale documentazione al fine della rideterminazione della retta.
9. La Giunta comunale definisce le modalità ed i termini di pagamento della retta, prevedendo l'eventuale decadenza dal diritto al mantenimento del posto al nido d'infanzia in caso di mancato pagamento.

#### **Art. 17 - Rapporto personale bambini e bambine**

1. Il personale è assegnato al nido d'infanzia, tenuto conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche delle bambine e dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio, in ragione del rapporto:
  - a) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo 6 bambine e bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
  - b) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo 9 bambine e bambini iscritti di età superiore a 18 mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
  - c) una addetta o un addetto alle funzioni ausiliarie;
  - d) un cuoco o una cuoca.

### **Art. 18 - Gruppo di lavoro**

1. Il personale assegnato al nido d'infanzia costituisce il Gruppo di lavoro.
2. Il personale assunto a sostegno di bambini con disabilità fa parte del Gruppo di lavoro.
3. L'Ente Gestore elabora annualmente il proprio progetto educativo. Secondo le specifiche competenze dei suoi componenti, concorre ad attuare l'attività educativa in relazione alle finalità definite dal presente regolamento ed agli obiettivi del Comune.
4. Le attività di programmazione educativa, di organizzazione del lavoro e l'aggiornamento professionale rientrano nel normale svolgimento del servizio.

### **Art. 19 - Coordinamento interno al nido d'infanzia**

1. All'interno del nido d'infanzia sono nominati periodicamente la Coordinatrice o il Coordinatore interno. La Coordinatrice o il Coordinatore interno, rinnovabili annualmente, non sono calcolati nel rapporto numerico di cui all'art. 17.
2. La nomina è effettuata se il Nido viene affidato in gestione a terzi, dall'Ente gestore fra il personale educativo adeguatamente formato.
3. La Coordinatrice o il Coordinatore fa parte del Gruppo di lavoro, definisce e verifica l'attuazione della programmazione educativa annuale in accordo con il coordinamento pedagogico, gestisce gli incontri collettivi e metodologici del personale del nido, assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto, è garante del buon funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per il Servizio di competenza.

## **CAPO III – SERVIZI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVI**

### **Art. 20 - Nido familiare – servizio Tagesmutter**

1. Il Comune sostiene mediante la concessione di sussidi il “nido familiare – servizio Tagesmutter”, quale servizio complementare al nido d’infanzia, erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’art. 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002 n.4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini con età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Rabbi.

### **Art. 21 - Servizi integrativi**

1. Per ampliare ulteriormente l’offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia il Comune può istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d’infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazio gioco e di accoglienza, con le modalità previste dall’art. 5 della L.P. 4/2002 e ss.mm.
2. Il Centro per bambini e genitori è un servizio opportunamente attrezzato e organizzato per l’accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai loro genitori o ad adulti accompagnatori, fornisce occasione di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituisce altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti, secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.
3. Lo spazio gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione dove opera personale qualificato, al quale sono affidati bambine e bambine tra i diciotto e i trentasei mesi di età per un tempo massimo di tre ore giornaliere e con frequenza anche diversificata ed in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico strumentale, strutturale e di gestione.
4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia

previsti da questo regolamento, in modo da consentire il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

5. L'Amministrazione comunale, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, può promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.
6. La Giunta comunale definisce le modalità e i criteri di svolgimento e di erogazione dei servizi integrativi e determina la quota di partecipazione della famiglia, agevolazioni e i casi di esonero.

